

Un esame basato su titoli e colloquio valuterà i docenti e i presidi candidati

Distacchi, al via la gara

Per avere un incarico presso l'amministrazione

DI NICOLA MONDELLI

Il ministero della pubblica istruzione ha emanato, con la circolare n. 15 del 24 gennaio 2008, le annuali disposizioni concernenti l'assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica e determinato il contingente assegnato all'amministrazione centrale-Dipartimento per l'istruzione (119) e agli uffici scolastici regionali (381) per l'anno scolastico 2008/2009. Il personale interessato a ottenere l'assegnazione per l'anno scolastico 2008/2009 deve inoltrare la domanda all'ufficio dell'amministrazione centrale o regionale presso il quale chiede l'assegnazione entro il termine stabilito dallo stesso ufficio e comunque non oltre il 3 aprile 2008. Il predetto termine sarà indicato nell'avviso della procedura di selezione che sia l'ufficio dell'amministrazione centrale sia quello regionale dovranno affiggere ai rispettivi albi entro il 3 marzo 2008. Per svolgere i compiti di supporto all'autonomia gli aspiranti, oltre ad avere superato il periodo di prova, devono essere in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale e in particolare, delle competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale; di una motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione; della capacità di

persi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità; dello spessore culturale in



ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall'autonomia.

Saranno sottoposti a un esame che è effettuato da una commissione appositamente costituita presso ciascun ufficio, attraverso la valutazione dei titoli presentati, tra i quali particolare rilievo assumono le pregresse esperienze professionali nello svolgimento dei compiti connessi all'autonomia, e un colloquio finalizzato all'accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le problematiche dell'area

di utilizzazione. Sulla base dei titoli presentati e del colloquio la commissione predispone una graduatoria di merito che dovrà essere affissa all'albo dell'ufficio competente.

I dirigenti scolastici e i docenti interessati a ottenere l'assegnazione per l'anno scolastico 2008/2009 devono inoltrare la domanda al competente ufficio dell'amministrazione centrale o regionale presso il quale chiedono di essere assegnati entro il termine stabilito dallo stesso ufficio e comunque non oltre il 3 aprile 2008. Il predetto termine sarà indicato nell'avviso della procedura di selezione che gli uffici interessati dovranno affiggere ai rispettivi albi entro il 3 marzo 2008.

Nella domanda, che potrà essere presentata a un solo ufficio centrale e regionale, dovrà essere dichiarata la propria disponibilità a permanere in tale posizione per la durata prevista dall'ufficio per l'assegnazione stessa, che comunque non può essere inferiore a due anni, salva motivata revoca dell'incarico da parte della stessa amministrazione. In allegato alla domanda dovrà essere trasmesso il curriculum personale nel quale devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti e l'eventuale conoscenza di lingue straniere. In calce alla domanda l'interessato dovrà rilasciare, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione di non avere presentato analoghi richieste presso altro uf-

ficio centrale o regionale e di avere superato il periodo di prova.

Il personale che ha diritto all'assegnazione per posizione di graduatoria può essere collocato fuori ruolo o comandato. Nell'uno e nell'altro caso, se l'incarico ha una durata non superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, i docenti, all'atto della cessazione dall'incarico saranno assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento. Per i dirigenti scolastici troveranno applicazione le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell'area della dirigenza scolastica.

La durata complessiva superiore a un quinquennio comporta, invece, la perdita della sede di titolarità. In tal caso, al rientro nel ruolo o alla cessazione del comando avranno diritto di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali è richiesta la prestazione del servizio.

TASSE

Più alti i redditi esenti

DI CARLO FORTE

Salgono i limiti di reddito per l'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche. Lo ha fatto sapere il ministero della pubblica istruzione con una circolare emanata il 18 gennaio scorso (n. 10). L'adeguamento si è reso necessario per allineare gli importi al tasso di inflazione programmato, che quest'anno è pari all'1,7%.

Gli importi variano a seconda dei componenti del nucleo familiare, fissando il limite massimo di reddito espresso in euro per l'anno scolastico 2008-2009, riferito all'anno d'imposta 2007, con la somma maggiorata dell'1,7%. Ne deriva dunque che i nuclei di una sola persona saranno



Vincenzo Visco

no esentati dal pagamento delle tasse scolastiche se il reddito non supererà i 4.799 euro. Il limite per l'esenzione sale a 7.961 euro per le famiglie di due persone e si attesta a 10.234 euro per i nuclei parentali di tre persone. Per le famiglie di quattro individui l'importo massimo è di 12.222 euro e sale a 14.209 euro per i nuclei di cinque persone. Mentre si attesta in 16.105 euro per le aggregazioni parentali di sei persone. Infine, per le famiglie composte da sette persone e oltre il limite è fissato nell'ordine di 17.996 euro.

L'amministrazione centrale ha ricordato inoltre che con la circolare n. 2 del 4 gennaio 2006 e con la circolare n. 13 del 30 gennaio 2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

E in più è stato chiarito che resta gratuita la frequenza ai primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro raggiunto in sede di conferenza unificata 19 giugno 2003.

Il regime di gratuità è coperto dal dl 159/2007 che ha disposto uno stanziamento di 150 milioni di euro per le relative necessità.

L'ESPERTO RISPONDE/2

Il rebus dei punteggi per merito

Un docente inserito nella graduatoria definitiva di merito di un concorso ordinario (es. graduatoria di merito del concorso a cattedra 49/A - 47/A - 59/A) ha diritto a ottenere per ogni promozione di merito distinto punti 3 ai fini del trasferimento come da tabella di valutazione dei titoli del contratto 20 dicembre 2007.

Carlo Renza
Catania

No. Il punteggio a cui ha diritto il docente in possesso del titolo di superamento di uno o più concorsi, cosiddetti ordinari, è pari a 12 punti. Quanto ai punteggi per merito distinto, essi sono il reperto di una vecchia concezione gerarchica alla quale erano informate le amministrazioni dello stato. Tale istituto, già contenuto nel regio decreto 2395 del 1923, poi abrogato dall'articolo 385 del decreto del presidente della repubblica 3/57, è sopravvissuto in quest'ultimo decreto, ma è ormai caduto in desuetudine. Il relativo titolo si conseguiva al superamento di uno specifico concorso. In buona sostanza, dunque, pur essendo ancora previsto dalla normativa vigente esso è privo di effettività. La dottrina giuridica classifica tale situazione come «abrogazione per desuetudine».

L'aspettativa, se conviene per una supplenza

Sono stata immessa in ruolo a settem-

bre del 2007 nella scuola elementare e ai sensi dell'art. 36 del contratto ho accettato una supplenza a tempo determinato per la graduatoria A050. Premesso che già dall'accettazione della supplenza ero in astensione dal lavoro per maternità e dal 02/01/2008 è in malattia, vorrei sapere: quanti giorni di malattia saranno pagati al 100% e se sarà applicata la normativa per il personale docente a tempo determinato o quella per i docenti immessi in ruolo? Poiché a seguito dell'astensione non ho effettuato i 180 gg. di servizio dovrò fare ugualmente la domanda per l'assegnazione della sede definitiva entro il corrente mese di gennaio? Alla scadenza del contratto a tempo determinato per la data del 30/06/2008 percepirò lo stipendio relativo alle mensilità estive di luglio e agosto 2008?

lettera firmata

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 36 del contratto, l'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina contrattuale prevista per il personale assunto a tempo determinato. Conseguentemente, c'è la retribuzione al 100% per il primo mese di assenza per malattia e nell'ordine del 50% per il secondo e terzo mese.

La domanda di trasferimento va presentata anche senza i 180 giorni. Sul secondo quesito, la domanda per ottenere la sede definitiva va presentata in ogni caso. In mancanza di tale adempimento la sede sarà assegnata d'ufficio. Per quanto riguarda la questione del dopo aspettativa, in effetti il caso è anomalo. L'aspettativa di cui all'arti-

colo 36, infatti, può essere fruita solo ed esclusivamente per accettare incarichi non inferiori a un anno.

Dal tenore letterale del quesito, invece, sembrerebbe evincersi che l'interessata abbia fruito dell'aspettativa per svolgere un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche e non già per un incarico di supplenza annuale. Se le cose stanno così, l'amministrazione scolastica ha autorizzato l'aspettativa in deroga ai termini previsti. Non di meno, alla scadenza del periodo di aspettativa l'interessata rientrerà in possesso dei diritti retributivi tipici del personale assunto a tempo indeterminato e, dunque, avrà titolo a fruire della retribuzione intera anche nei mesi estivi.

Il bonus di 10 punti, quando si perde

Sono un docente di economia aziendale, lo scorso anno ero ancora titolare su Dop, (Dotazione organica provinciale), obbligato quindi a produrre domanda di trasferimento, cosa che ho ottenuto. Ho ancora diritto al bonus dei 10 punti?

Lino Fiorito
Fucaldo (Cosenza)

No. Il diritto al bonus decade all'atto della disposizione del provvedimento di mobilità ottenuto a seguito della spendita del beneficio in parola.

a cura di
Antimo Di Geronimo